

Verso una nuova stagione dei Testi unici compilativi in Regione Lombardia? (2/2025)

Benedetta Vimercati

Sommario: 1. L'avvio del Progetto Testi Unici Regione Lombardia. - 2. Lo stato dell'arte della legislazione lombarda e le aree individuate per il riordino. - 3. La disciplina lombarda sui testi unici compilativi. - 4. La natura meramente compilativa dei TU lombardi e le sue implicazioni.

1. L'avvio del Progetto Testi Unici Regione Lombardia

La Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha di recente avviato il progetto “Testi Unici Lombardia” con l'obiettivo di razionalizzare e sistematizzare parte del corpus normativo regionale. L'iniziativa, così come già avvenuto in altre occasioni in cui la Regione aveva intrapreso percorsi di riordino e di riduzione della normativa regionale[1], mira principalmente a due finalità complementari: da un lato, raccogliere in un'unica legge regionale tutte le disposizioni che disciplinano una determinata materia o settore omogeneo; dall'altro, procedere contestualmente all'abrogazione delle singole leggi il cui contenuto viene incorporato nel testo unico. Si tratta quindi di testi unici di natura meramente compilativa, ossia gli unici testi unici previsti e disciplinati dalla Regione.

Il progetto ha visto ad oggi le seguenti fasi: anzitutto, è stato elaborato uno studio sullo stato dell'arte della legislazione lombarda funzionale a verificare non solo l'esistenza di margini per l'elaborazione di testi unici di natura meramente compilativa ma anche per saggiare le aree su cui intervenire con riduzione normativa; il documento di sintesi di tale ricognizione è stato illustrato dal Sottosegretario alla Commissione Affari istituzionali, chiamata ad esprimersi sulla prosecuzione o meno del progetto di riordino; a seguito della discussione in Commissione Affari costituzionali è stato approvato l'avvio dell'iter con contestuale definizione e delimitazione delle aree di intervento.

Molteplici sono i punti di interesse di tale iniziativa, che non solo ha offerto una panoramica dello stato della legislazione lombarda ma ha anche dato l'opportunità di tornare sulla particolare procedura prevista per l'approvazione dei TU e sulla scelta - così come sulle sue conseguenti implicazioni - di adottare, a livello regionale, unicamente testi unici compilativi.

2. Lo stato dell'arte della legislazione lombarda e le aree individuate per il riordino.

Come si anticipava, per verificare l'esistenza di margini per l'elaborazione di testi unici di natura meramente compilativa e per individuare le aree su cui condurre il riordino, l'Ufficio Studi - in collaborazione con il Servizio Commissioni - ha condotto un lavoro di ricognizione normativa attraverso un'analisi approfondita della legislazione regionale vigente fino al 31 dicembre 2024. Gli esiti di tale attività, che sono stati tradotti in un documento di sintesi predisposto dall'Ufficio di Presidenza, offrono un quadro del panorama legislativo lombardo.

A conferma di un trend che caratterizza tutte le Regioni, viene anzitutto sottolineato come le ultime legislature si siano contraddistinte per una riduzione progressiva della produzione normativa di primo livello, mentre si è registrata una crescita più marcata della produzione regolamentare. Ed è sulla prima che si concentra in particolare l'attenzione dell'Ufficio Studi, dal momento che i testi unici compilativi si collocano come strumenti di riordino della legislazione primaria e non si estendono alla legislazione secondaria o regolamentare, per la quale non è prevista un'analoga operazione di accorpamento.

Il patrimonio legislativo della Regione Lombardia conta, a fine 2024, un totale storico di 2.523 leggi, di cui 576 attualmente vigenti e 1.947 abrogate, anche a seguito di precedenti operazioni di semplificazione (leggi annuali di semplificazione) e redazione di Testi Unici.

Nonostante la Lombardia si confermi come la Regione con il numero più contenuto di leggi primarie in vigore, si è comunque ritenuto opportuno ed auspicabile porre in essere un intervento strutturato di riordino normativo, muovendo da una classificazione sistematica dell'intero corpus legislativo vigente.

La catalogazione è avvenuta sia secondo le aree tematiche adottate nel Rapporto annuale sullo stato della legislazione, sia in conformità ai criteri di omogeneità previsti dall'art. 117 della Costituzione, al fine di individuare ambiti normativi coerenti e suscettibili di unificazione.

A valle di tale attività ricognitiva, sono state escluse dal perimetro di intervento alcune categorie di leggi non funzionali all'operazione di riordino: in particolare, le leggi di bilancio, finanziarie e contabili; le normative multisettoriali, non idonee a un inserimento integrale per eterogeneità di contenuto; le leggi relative alle circoscrizioni comunali; i testi già oggetto di unificazione attraverso la redazione di precedenti testi unici; le leggi modificative, la cui disciplina è recepita nei testi coordinati; e infine, le leggi riferite a casi particolari – come ad esempio quelle che finanziano eventi specifici o prevedono contributi straordinari, come avvenuto in occasione di Expo – ossia di leggi che, per natura, sono insuscettibili di essere ricondotte ad ambiti omogenei.

Tra le 576 leggi vigenti, si evidenzia che la componente riferibile a normativa di settore in senso stretto, ovvero quella che disciplina direttamente ambiti materiali di intervento regionale, comprende 174 leggi, articolate in normative settoriali, intersettoriali e istituzionali. Al termine della classificazione e della selezione, sono stati individuati alcuni ambiti prioritari per una potenziale redazione di Testi Unici compilativi. Si tratta di settori in cui le leggi vigenti sono sufficientemente omogenee e numericamente compatibili con un'operazione di accorpamento. Tra questi figurano, in ordine di numero di leggi accorpabili: i simboli identitari regionali e le onorificenze che ad oggi conta quattro leggi; l'energia con quattro leggi; lo sviluppo montano con quattro leggi; le cave, le miniere le acque minerali e termali con sette leggi; l'agricoltura con sette leggi (sei leggi e un testo unico); il contrasto agli inquinamenti con otto leggi; l'artigianato e l'industria con un totale di quindici leggi e, infine, le politiche sociali con un totale di venti leggi.

In particolare, il settore agricolo rappresenta un caso peculiare, in quanto già dotato di un Testo Unico su cui il Consiglio è nel tempo ripetutamente intervenuto, tanto che proprio la presenza di discipline normative adottate successivamente e non integrate formalmente nel testo ha riaperto l'opportunità di valutare un aggiornamento complessivo. In questo modo, oltre alla razionalizzazione delle fonti, si potrebbe procedere con una semplificazione strutturale del testo attraverso la riduzione delle numerose annotazioni di modifica[2].

Con la votazione del 9 luglio 2025, la Commissione Affari Istituzionali ha approvato l'avvio del progetto di compilazione dei Testi Unici, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2026. Tale decisione è stata tuttavia accompagnata da una riduzione dell'ambito originariamente previsto per l'intervento normativo. Tra le aree precedentemente individuate, infatti, si è stabilito di procedere con la predisposizione di tre Testi Unici: il primo destinato ad accorpare le sette leggi regionali in materia di agricoltura; il secondo riguardante cinque leggi afferenti al settore delle politiche sociali e, segnatamente, quelle relative alla disabilità e, infine, il terzo volto a riordinare quattro leggi dedicate ai simboli identitari della Regione e alle onorificenze del Consiglio Regionale. Sebbene l'intervento risulti dunque di portata più circoscritta rispetto all'impostazione originale e anche molto più contenuto rispetto al riordino avvenuto durante la VIII legislatura, il progetto consentirà comunque una riduzione del numero complessivo delle leggi nei settori sopra menzionati (si passerà da 16 a 3 leggi) che potrebbe avere un impatto significativo sulla cittadinanza.

3. La disciplina lombarda sui testi unici compilativi

Un aspetto che merita di essere evidenziato riguarda la procedura – “peculiare e complessa”[3] – prevista dalla normativa regionale per la predisposizione dei testi unici compilativi, fortemente connessa alla scelta metodologica assunta dalla Regione Lombardia di limitarsi, in via esclusiva, all’elaborazione di testi unici di tipo compilativo e non innovativo.

Il quadro normativo di riferimento è delineato dalla legge regionale 9 marzo 2006, n. 7, recante «Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici», nonché dall’art. 107 del Regolamento generale del Consiglio regionale, inserito nel Capo XI, rubricato «Qualità della normazione e procedimenti speciali per l’approvazione delle leggi di riordino normativo, dei testi unici compilativi e della legge di revisione normativa e di semplificazione annuale».

La legge regionale n. 7/2006 assume come protagonista dell’avvio della procedura la Commissione consiliare competente per gli Affari Istituzionali. Ai sensi dell’art. 3, infatti, è questa la sede deputata ad assumere la decisione circa l’opportunità di procedere con l’elaborazione di un testo unico con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. La ratio sottesa a questa soglia rafforzata risiede nella volontà di favorire una convergenza politica sull’obiettivo della razionalizzazione normativa, coinvolgendo tanto la maggioranza quanto le opposizioni, così da rafforzare la legittimazione politica di un’operazione che, pur essendo di natura prevalentemente tecnica, impatta in modo significativo sull’ordinamento normativo regionale. Al contempo, la previsione di una soglia così ampia non pare irragionevole né ha fino ad oggi comportato particolari problemi per il suo raggiungimento[4], implicando essenzialmente il consolidamento di un’intesa su valutazioni tecniche piuttosto che su scelte di merito politico. La legge contempla però anche l’eventualità che non si raggiunga tale maggioranza qualificata, disponendo che il progetto possa avere una seconda possibilità. In tale evenienza, la Commissione è tenuta ad adottare una risoluzione, sulla base della quale la decisione definitiva è demandata al Consiglio regionale.

Una volta ottenuto l’assenso, in via diretta dalla Commissione o in seconda battuta dal Consiglio, la fase operativa viene spostata dal Consiglio e demandata a un gruppo di lavoro tecnico paritetico, composto da funzionari delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Sebbene non sia normativamente precisata l’autorità competente a definirne la composizione, nella prassi essi sono stati costituiti tramite decreto del Segretario generale della Giunta regionale, d’intesa con il Segretario generale del Consiglio regionale.

Concluse le attività di ricognizione e sistematizzazione normativa, il procedimento rientra nei canali istituzionali ordinari, la cui disciplina puntuale si rinviene nell’art. 107 del Regolamento Generale del Consiglio. Poiché il gruppo tecnico non è legittimato a presentare formalmente un’iniziativa legislativa, il progetto di testo unico da esso predisposto viene trasmesso alla Giunta regionale, la quale – senza possibilità di apportare modifiche – ne assume la titolarità formale e lo approva, trasmettendolo poi al Consiglio regionale, corredato della documentazione illustrativa predisposta dal gruppo tecnico. Per la natura e la finalizzazione di questa particolare iniziativa, si assume – desumendolo anche dal tenore letterale della disciplina regionale [5] – che quest’ultima non possa apportare emendamenti dovendo meramente ratificare la proposta elaborata dal gruppo di lavoro. Benché questo possa apparire come svilente del ruolo della Giunta, è da ritenersi che essa non eserciti in tale frangente una funzione di merito, ma svolga un mero ruolo di trasmissione, al fine di preservare l’integrità del lavoro tecnico precedentemente svolto.

Torna a questo punto protagonista la Commissione Affari Istituzionali a cui il Presidente del Consiglio regionale assegna il progetto di legge, in quanto competente ex lege sui testi unici compilativi, indipendentemente dalla materia oggetto della normativa da riordinare così come chiaramente enunciata dall’art. 107 del Regolamento. La Commissione opera in sede redigente, attenendosi rigorosamente ai

criteri di verifica stabiliti dalla legge regionale n. 7/2006[6]. In particolare, la sua funzione consiste nell'accertare che il testo proposto contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato. Qualora emergano nel testo disposizioni innovative, la Commissione provvede allo stralcio delle medesime o al ripristino della formulazione vigente, in quanto la finalità dell'intervento è esclusivamente compilativa. Gli emendamenti eventualmente adottati, pertanto, sono unicamente finalizzati alla salvaguardia della coerenza tecnica del testo rispetto alla normativa di riferimento, configurando per la Commissione un ruolo di garanzia pressoché "notarile" sulla qualità redazionale del progetto.

Completato l'esame in Commissione e trattandosi, a tutti gli effetti, di una legge regionale, il progetto di testo unico - corredato da una relazione illustrativa che ne evidenzia la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi - viene trasmesso all'Aula per l'approvazione finale. Il procedimento si conclude pertanto con la discussione generale, le eventuali dichiarazioni di voto e la sola votazione finale. Coerentemente con la natura compilativa e non innovativa del testo unico, non è ammessa, nemmeno in questa fase dinanzi all'Assemblea, la presentazione di emendamenti.

La disciplina procedurale sopra delineata, inizialmente contenuta esclusivamente nella legge regionale e nel Regolamento del Consiglio, aveva sollevato alcune perplessità in merito al coordinamento con lo Statuto regionale, in particolare per quanto concerneva la legittimità di un iter legislativo speciale non formalmente previsto dallo Statuto stesso[7]. Tali criticità sono state però superate con l'approvazione della nuova versione dello Statuto nel 2008 che ha introdotto, all'art. 40, una specifica previsione relativa ai procedimenti legislativi speciali, tra cui rientrano espressamente anche le leggi di riordino normativo[8].

4. La natura meramente compilativa dei TU lombardi e le sue implicazioni

Regione Lombardia ha chiaramente optato, a differenza di altre Regioni, per l'elaborazione di testi unici esclusivamente compilativi e ricognitivi, escludendo in modo sistematico ogni possibilità di interventi a contenuto innovativo. In questo contesto, l'operazione di riordino normativo può avere ad oggetto esclusivamente disposizioni legislative già vigenti, senza dar luogo all'introduzione di nuove norme o modifiche sostanziali dell'impianto normativo esistente.

Se in passato alcuni indizi normativi avrebbero potuto lasciare spazio e dare adito ad una lettura più elastica del concetto di testo unico, ammettendo forme contenute di innovazione legislativa, l'attuale assetto regolamentare appare orientato a ricondurre il testo unico lombardo alla categoria delle fonti di produzione del diritto, formalmente non innovative.

Il confronto tra la precedente e l'attuale disciplina regolamentare del Consiglio regionale lombardo in tema di testi unici rivela un'evidente involuzione in senso restrittivo rispetto alla possibilità di introdurre elementi innovativi. L'abrogato art. 104-bis prevedeva che, qualora la Commissione consiliare ravvisasse innovazioni di contenuto nel testo, il procedimento legislativo dovesse mutare, coinvolgendo anche la Commissione competente per materia e prevedendo l'apertura del dibattito in Assemblea, con la possibilità di presentare emendamenti (commi 2, 3, 5 e 6)[9]. Tali previsioni, tuttavia, sono state espunte dal vigente Regolamento. L'attuale disciplina contenuta nell'art. 107 del Regolamento rafforza questa impostazione restrittiva: qualora la Commissione Affari Istituzionali individui nel testo disposizioni innovative rispetto alla legislazione vigente, è tenuta a disporre lo stralcio oppure a ripristinare il testo normativo previgente. In tale ottica, i testi unici lombardi si configurano come strumenti giuridici di natura ricognitiva e sistematizzante, finalizzati a raccogliere e coordinare, mediante operazioni prevalentemente tecniche (e prive di discrezionalità politica sostanziale), le disposizioni normative vigenti in uno specifico ambito materiale e a un determinato livello di produzione normativa.

Numerosi ulteriori indizi normativi e sistematici depongono inequivocabilmente a favore di questa lettura restrittiva. Anzitutto, non va sottovalutato che la procedura è incardinata presso la Commissione Affari Istituzionali e non presso le Commissioni competenti per materia, con ciò evidenziando la natura trasversale e non contenutisticamente innovativa dei testi in oggetto.

Inoltre, in sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti. Si fa riferimento espresso ai criteri di cui all'art. 3, co.1, della l.r. del 2006 che enuncia cinque criteri direttivi: a) il testo unico deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; b) la materia o il settore omogeneo cui il testo unico è dedicato deve essere delimitato in modo da evitare o ridurre al minimo problemi di interferenza con altre materie o settori omogenei; c) il testo unico deve contenere la puntuale individuazione del testo vigente delle norme e l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore; d) in un articolo finale del testo unico deve essere contenuta la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla formazione del testo unico medesimo; e) il testo unico deve procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, nonché adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Ancora più a monte, un ulteriore vincolo si rinviene nel co. 3 dell'art. 3. Quest'ultimo sancisce che, nel redigere il testo unico, il gruppo di lavoro tecnico - oltre a lavorare sulla base dei criteri summenzionati - deve tenere conto che le uniche variazioni ammesse, rispetto alle disposizioni vigenti, derivanti da talune specifiche operazioni: coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio; adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente e uniformazione della terminologia; aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni; correzione di errori materiali; eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale; apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi; abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti; aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione; adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche; mero recepimento della normativa statale e comunitaria.

In coerenza con tale impostazione restrittiva, anche il co. 7 dell'art. 107 conferma la natura eccezionale e formalizzata del procedimento di redazione dei testi unici, escludendo espressamente la sua applicazione ai progetti di legge che ne modificano il contenuto. Per tali proposte legislative, infatti, si prevede l'utilizzo delle ordinarie procedure legislative. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 81, comma 2-bis, il quale stabilisce che i successivi interventi normativi relativi a materie disciplinate da leggi di riordino o da testi unici debbano avvenire esclusivamente mediante modifiche, integrazioni o abrogazioni delle relative disposizioni. Ne consegue l'inaammissibilità dei progetti di legge che si discostino da tale vincolo formale. La ratio di questo doppio presidio normativo è chiaramente quella di tutelare la coerenza sistematica, la razionalizzazione e la semplificazione normativa realizzate attraverso l'elaborazione del testo unico, evitando che tali risultati siano vanificati da interventi frammentari o disorganici.

Alla luce di questo quadro si può condividere, come già scriveva Malo, che «La realizzazione del testo è contraddistinta da operazioni destinate ad innovare la forma legislativa, o il tessuto dispositivo, non la disciplina, o il significato normativo; prive quindi di tasso di discrezionalità politica, perciò qualificabili come “operazioni tecniche”, tanto da rendere problematica la configurazione della funzione effettivamente esercitata: legislativa nella forma, piuttosto che nella sostanza»[10].

Tuttavia, una parte della dottrina ha sottolineato come alcune di queste operazioni, pur apparentemente tecniche, possano implicare effetti sostanziali. In particolare, la lettera a) del comma 3 – laddove consente modifiche volte a garantire la coerenza logica e sistematica delle norme – potrebbe dar luogo a trasformazioni che travalicano il mero piano formale. In tale prospettiva, anche i testi unici formalmente compilativi potrebbero comportare, nei fatti, un coordinamento sostanziale, secondo la nozione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 308/2002, ove si afferma che il coordinamento normativo può avere valenza non solo formale (Corte cost. n. 5/1973), ma anche sostanziale (Corte cost. n. 16/1957)[11].

La natura giuridica dei testi unici regionali merita particolare attenzione, in quanto suscettibile di influire sul sistema dei controlli. Com'è noto, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno fatto ricorso ai testi unici solo in via sporadica, verosimilmente anche a causa del sistema di controlli governativi allora vigente, che si estendeva alle fonti primarie regionali[12]. In occasione della Conferenza Stato-Regioni del 16 luglio 1996, l'allora Ministro per gli Affari regionali aveva infatti chiarito «di aver dato disposizioni al Dipartimento per gli affari regionali di non proporre il rinvio di disposizioni di contenuto sostanzialmente identico a quelle già in vigore, tranne i casi di macroscopica ed evidente violazione della Costituzione»[13].

Tuttavia, dopo la riforma, permane l'eventualità che, attraverso il giudizio in via principale, il Governo possa impugnare un testo unico compilativo, nella misura in cui contenga norme, pur già vigenti, ritenute oggi costituzionalmente dubbie. L'approvazione di un testo unico, ancorché formalmente compilativo, produce comunque una nuova legge che, come tale, è soggetta a scrutinio governativo. La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata espressamente sul punto con riferimento ai testi unici compilativi regionali. In occasione della sentenza n. 181 del 2010, la Regione Lombardia, a fronte di un ricorso in via principale del Governo su una disposizione del testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti, ha evidenziato il pericolo che l'ammissibilità di ricorsi avverso testi unici compilativi possa aggirare il limite temporale previsto dall'art. 127 Cost., finendo per consentire una sostanziale elusione del disposto costituzionale. La Corte non si è però pronunciata espressamente in merito a questa specifica eccezione di inammissibilità, ritenuta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità con cui si è accolta l'eccezione dell'erronea indicazione dei termini della questione di costituzionalità.

Nell'incertezza del confine tra forma e sostanza, tra operazioni tecniche e scelte normative, il dibattito resta aperto, con il rischio che questo possa però contribuire a disincentivare la redazione di testi unici meramente compilativi, a discapito della razionalizzazione e semplificazione normativa e, in ultima istanza, a danno dei cittadini.

[1] In particolare negli anni 2006-2010, durante la VIII legislatura, quando – attraverso la redazione di TU compilativi – si sono espunte dall'ordinamento regionale 269 leggi.

[2] I dati sono ricavati dal resoconto della Seduta del 21 maggio 2025, n. 12 del Consiglio regionale Lombardia, disponibile al link: https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0bdf8cfd-8ff4-42ef-9cb5-ad4523e3a564/n12_21_5_2025.pdf?MOD=AJPERES e dal Rapporto 2024 sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale, disponibile al link: <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/21a11d5b-94e1-41e0-b9bf-59fdc8cec6c8/Rapporto+legislazione+2024+DEF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-21a11d5b-94e1-41e0-b9bf-59fdc8cec6c8-pncNfxo>.

[3] N. Maccabiani, Il riordino normativo mediante Testi Unici nella Regione Lombardia, in forumcostituzionale.it, 2006.

[4] Nella prima stagione di testi unici (si pensi ai Tu approvati nel 2006-2008), questi sono stati approvati all'unanimità in Commissione. Cfr. M. Malo, Testi unici della Regione Lombardia, in Osservatorio sulle fonti, 2008; L. Messina, I Testi unici compilativi - L'esperienza lombarda, in particolare il Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso e il Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, in www.consiglio.regionale.toscana.it, 2009.

[5] critiche N. Maccabiani, Il riordino normativo mediante Testi Unici nella Regione Lombardia, in forumcostituzionale.it, 2006

[6] Art. 41 Regolamento: «Le commissioni si riuniscono in sede redigente per le proposte di legge di riordino normativo e dei testi unici compilativi di cui agli articoli 106 e 107, secondo le procedure e le modalità stabilite dai medesimi articoli».

[7] Cfr. N. Maccabiani, Il riordino normativo mediante Testi Unici nella Regione Lombardia, in forumcostituzionale.it, 2006

[8] Art. 40: «Il Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli. La proposta di legge è trasmessa alla commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale».

[9] L'art. 104-bis (Procedimento speciale di approvazione di testi unici) era stato introdotto con DCR 133/2006 per adeguare il Regolamento del Consiglio regionale alla legge n. 7 del 2006.

[10] M. Malo, Testi unici della Regione Lombardia, in Osservatorio sulle fonti, 2008.

[11] N. Maccabiani, Il riordino normativo mediante Testi Unici nella Regione Lombardia, in forumcostituzionale.it, 2006.

[12] G. Pastore, La codificazione regionale, in astrid.it, 2009.

[13] Come ricorda M. Malo, Nuove problematiche in ordine ai testi unici, in Osservatorio sulle fonti, 1998, p. 161 ss.